

QUALIFICHE/Tar Lazio: inammissibile il ricorso degli ordini

Associazioni in pole

Riconosciute le ragioni dei senza albo

DI IGNAZIO MARINO

È inammissibile il ricorso degli ordini contro i decreti attuativi (dlgs 206/2007 e dm 28/4/2008) della direttiva qualifiche. Dunque il ministero della Giustizia può andare avanti con il processo di iscrizione di quelle professioni prive di ordine che vogliono partecipare alle piattaforme europee per uniformare i percorsi formativi. È stata diffusa ieri la sentenza del Tar Lazio contenente una decisione destinata a riaccendere le polemiche fra ordini e associazioni. Erano stati i ricorrenti (dottori commercialisti, ingegneri e periti industriali) a chiedere in autunno che i giudici entrassero direttamente nel merito della vicenda (si veda *ItaliaOggi* del 23/10/2008). In altri parole, per il Tar Lazio, «il decreto individua, in relazione alle professioni regolamentate per le quali non siano stati istituiti ordini, albi o collegi nonché per le professioni non regolamentate, gli enti che, in possesso dei requisiti di rappresentatività, hanno titolo a partecipare al procedimento di elaborazione della piattaforma comune proposta da uno degli Stati membri. Ne consegue che, essendo questa e solo questa la finalità cui è preordinato il dm 28 aprile 2008, risulta del tutto esclusa la preoccupazione paventata nel ricorso, secondo cui, mediante la norma in materia di piattaforme comuni, il dlgs 206/2007 avrebbe voluto produrre il superamento di fatto del sistema di accesso mediante esame di stato alle professioni regolamentate, introducendo surrettiziamente un sistema «duale», pubblico-privato, di accesso alle professioni, in violazione dell'art. 33 Cost. Il dlgs. 206/2007, ed il conseguente dm 28 aprile 2008», continuano ad argomentare i giudici, «in sostanza, non hanno introdotto alcun nuovo sistema di accesso alle professioni, limitandosi a prevedere l'annotazione in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia degli enti in possesso di requisiti tali da renderli rappresentativi di una determinata attività professionale al fine di consentire agli stessi la partecipazione procedimentale in ipotesi di elaborazione di piattaforme comuni.

Al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni, in definitiva, hanno titolo a partecipare gli ordini, collegi o albi delle professioni regolamentate nonché gli enti, per le professioni regolamentate per le quali non siano stati istituiti ordini, albi o collegi e per le professioni non regolamentate, iscritti nell'elenco tenuto a tal fine dal Ministero della Giustizia. Esultano le associazioni che da tempo inseguivano questo risultato. «Una grande sconfitta per gli ordini», è stato il commento di Giuseppe Lupoi e Arvedo Marinelli, rispettivamente presidente e vicepresidente del Colap. «Non avevamo dubbi sulla nostra vittoria», ha aggiunto il presidente nazionale della Lapet, Roberto Falcone, «che consideriamo duplice visti i contenuti della sentenza».

